

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.54 del 11 aprile 2016

OGGETTO: *Convenzione per l'affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per immunochimica lotti li4 – li6 rep 11/2015 –estensione della durata.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1 comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "*ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*".
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- Che l'art. 9 del D.L.66/2014 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito dalla L. n. 89/2014 prevede al c. 1 "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti(...)operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che" Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1(...)";
- che pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 art. 6 della L.R. 28 del 2003 della Regione Campania, così come modificato dall'art. 2 L.R. n. 24/2005, poi sostituito dall'art. 1 c. 229 L.R.

1



n. 4/2011 e successivamente modificato dall'art. 1,c.2 lett.e della L.R. n. 3/2012, nuovamente sostituito dall'art. 1 c. 1, lett. c della L.R. n. 41/2012 e dall'art. 1, c. 28 L.R. n. 16/2014, la So.re.sa. costituisce Centrale di Committenza Regionale ai sensi dell'art.3 comma 34 e dell'art.33 del D.Lgs. 163/2006, ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania,ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV srl e Sviluppo Campania spa, agli enti strumentali della Regione Campania, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. dell'11.11.2014 ha stabilito all'art. 1, c. 2 che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip spa e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

- che con la delibera dell'ANAC n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO

- che con determinazione dirigenziale n.50 del 04/06/2013, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n.64 del 03/07/2013, è stata indetta una Procedura Aperta per l'attivazione di una Convenzione di durata di dodici mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori sei, avente ad oggetto la fornitura quinquennale di "Sistemi Diagnostici per Immunochimica", suddivisa in 6 lotti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo massimo di € 35.847.500,00 (oltre iva e comprensivo dell'opzione di rinnovo);

- che con successiva determinazione dirigenziale n. 21 del 09/02/2015 sono stati aggiudicati i lotti LI3, LI4, LI5, LI6 della suddetta Convenzione;

- che in data 4 maggio 2015 è stata sottoscritta, con la ditta aggiudicataria per i lotti LI4 e LI6, Ortho-Clinical Diagnostics Italy srl, la Convenzione Rep 11/2015 di che trattasi, per il valore complessivo di € 9.497.397,90

ATTESO

- che la durata della Convenzione è fissata in 12 mesi dalla stipula e, pertanto la stessa è di prossima scadenza;

- che l'art. 5 comma 2 della Convenzione stessa prevede la possibilità di prorogare la durata originaria fino ad un massimo di sei mesi a condizione che alla scadenza del termine non siano esauriti gli importi massimi complessivi.

RILEVATO

- che alla data odierna, gli importi massimi complessivi non risultano ancora del tutto esauriti.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 05 agosto 2015,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa,

- 1) **di estendere** la durata della Convenzione di cui sopra avente ad oggetto la fornitura di "Sistemi Diagnostici per Immunochimica" per un periodo di sei mesi;
- 2) **di notificare** il presente provvedimento all'operatore economico Ortho-Clinical Diagnostics Italy srl e alle Aziende Sanitarie interessate.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale
(Ing. Renato Di Donna)